

COMUNE DI ELMAS
Città Metropolitana di Cagliari

IL REVISORE DEI CONTI

PARERE N. 1/2018

DEL 30 MARZO 2018

Oggetto: Proposta delibera Giunta Comunale n. 30 del 29/03/2018 avente ad oggetto "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020"

Il Revisore Unico del Comune di Elmas,

Ricevuti in data 30/03/2018:

- la Proposta delibera Giunta Comunale n. 30 del 29/03/2018 avente ad oggetto "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020"
- il Parere di regolarità tecnica e contabile
- l'allegato A alla suddetta Proposta contenente i calcoli attinenti il limite di spesa del personale

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in

termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;
 - l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
 - l'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 che stabilisce che le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della norma e alla ricollocazione nei propri ruoli degli esuberanti destinatari dei processi di mobilità;
 - l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: “Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”;
 - l'art. 16, c.1-bis, D.L. n. 113/2016: gli Enti con popolazione < 10.000 abitanti che rispettano il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente definito dal Decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, c. 2, TUEL: la percentuale è innalzata al 75%
 - l'art. 1, comma 47, della legge 311/2004, che prevede: “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno precedente”
 - il Comma 234 Legge n. 208/2015 Per le PA interessate ai processi di mobilità del personale provinciale, le ordinarie facoltà di assunzione sono ripristinate nel momento in cui nel

corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità.

- l'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 75/2017, stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1 (accrescimento dell'efficienza delle amministrazioni; razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale entro i vincoli di finanza pubblica; realizzazione del migliore utilizzo delle risorse umane, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti) adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti collettivi nazionali;
- l'art. 20 del d.lgs.75/2017 avente per oggetto "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"
- La nota della Regione Autonoma della Sardegna Prot. N. 22407 del 08/06/2016
- La nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica n. 42335 del 11/08/2016 avente ad oggetto "Assunzioni e mobilità Regioni e Enti Locali"
- il punto 3.2 della circolare n.5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che evidenzia che le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nei budget assunzionali e che nella determinazione della quota d'obbligo le frazioni percentuali superiori allo 0,50% sono da considerare unità;

Verificato il rispetto:

- a) dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- b) dei vincoli disposti all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006;
- d) del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del TUEL.
- e) L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.
- f) Il trattamento economico complessivo per il 2017 per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per il triennio 2011-2013, limiti da non applicarsi alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114)

g) La spesa di personale sostenuta nell'anno 2017 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

h) L'Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2017

Rilevato:

1. che l'Ente non rispetta il punto 3.2 della circolare n.5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica avendo in organico al 31/12/2017 n. 46 dipendenti di ruolo e n. 8 dipendenti a tempo determinato, escludendo dal computo n. 15 persone (n. 9 agenti di PM, il segretario comunale n. 2 dipendenti in comando, il dipendente appartenente alla categoria protetta, n. 1 LSU stabilizzato e n. 1 agente di PM a tempo determinato), al fine del computo si ha un numero di 39 dipendenti, pertanto l'Ente è obbligato alla copertura di n. 2 posti appartenente alle categorie protette;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 29/03/2018 avente ad oggetto "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020".

Il Revisore dei Conti

Dott. Simone Pusceddu

firmato digitalmente